

**Cass., civ. sez. I, 16 aprile 2015 n. 7761**

Nella specie trova applicazione il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale : L' assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti." (Cass. 11851 del 2006; con riferimento all'assegno bancario Cass. 18118 del 2003; 19587 del 2008).